



## Comune di Modena

Vice Sindaco e Assessore  
alle Politiche Finanziarie e Partecipazione

Modena, 2 febbraio 2012  
Prot. n. 12191

Al Consigliere Comunale

PIERLUIGI TADDEI

**Oggetto: risposta scritta alla interrogazione del Consigliere Taddei con oggetto: "soggetti sottoposti all'ICI"**

Gent.le Consigliere, nel rispondere all'interrogazione presentata prot. n. 104038/2010, volta a conoscere se nel Comune di Modena sono presenti immobili (abitazioni, uffici, terreni) per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento dell'ICI ed in particolare per gli immobili di proprietà dei seguenti Enti:

- a) Enti religiosi (Chiesa Cattolica, Comunità Ebraica, Avventisti ecc.);
- b) Associazioni (Arci, Aics, Acli, Endas ecc.);
- c) Partiti politici (PD, PDL, Lega Nord ecc.);
- d) Sindacati (CGIL, CISL, UIL, UGL ecc.);

si comunica preliminarmente che le informazioni, che sono a seguire riportate sulle singole posizioni fiscali, tengono conto del principio generale che in materia tributaria, l'esenzione d'imposta è tassativamente prevista nei soli casi stabiliti espressamente ed in via esclusiva dalla Legge; ai fini ICI, tale previsione è contenuta nell'art. 7, comma 1, dalla lett.a) alla lett.i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 e deve essere espressamente dichiarata dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento (soggetto passivo) sull'immobile e spetta soltanto per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni normative di esenzione.

Riguardo quindi ai soggetti di cui al **punto a) Enti religiosi**, si precisa che la normativa ICI prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per gli immobili destinati **esclusivamente all'esercizio del culto**, purchè compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione



e le loro **pertinenze** oppure classificati o classificabili nella categoria catastale “E”, che per gli edifici di culto è la categoria **E/7**.

Per “esercizio del culto” s'intende l'esercizio delle attività di religione o di culto, come definite dalla legislazione in materia di rapporti tra Stato e Chiese comprendenti oltre la Chiesa cattolica, anche le altre confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8 della Costituzione: *Tavola Valdese, Unione delle Chiese Avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Comunità Ebraiche in Italia; Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia; Chiesa Evangelica Luterana in Italia.*

In particolare, nell'attività di religione o di culto si comprendono non solo le attività dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, ma anche alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari o di evangelizzazione, alla catechesi e alla educazione cristiana. Pertanto, i fabbricati che rientrano in tale previsione sono sicuramente gli edifici di culto religioso, ad es. le chiese e le cappelle, ma anche i seminari, i conventi, i monasteri, i fabbricati in cui si esercita la catechesi e l'educazione religiosa cristiana. Per “pertinenze” dei fabbricati destinati all'esercizio del culto s'intendono gli oratori e i campi da gioco annessi, la casa del parroco o canonica, il cinema parrocchiale, le opere parrocchiali e altri edifici, purchè naturalmente non siano destinati all'esercizio di attività commerciale.

Dal controllo ICI è emerso, come riportato dai relativi prospetti allegati, che:

- gli Enti religiosi indicati, diversi dalla Chiesa Cattolica, corrispondenti con la previsione normativa d'imposta alle Confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, non hanno in generale presentato dichiarazioni ICI di esenzione di immobili, salvo che per due edifici di culto, appartenenti alla categoria E/7 esente per legge, in proprietà della Comunità Israelitica e delle Assemblee di Dio in Italia: si veda allegato n. 1) per la parte Denominazione “Enti religiosi”.
- la Chiesa Cattolica, ricondotta ai soggetti Curia ovvero Arcidiocesi di Modena e Nonantola, Basilica Metropolitana e Parrocchie, oltre a possedere immobili dichiarati e per i quali effettua pagamenti di imposta, ha presentato dichiarazioni di esenzione per gli immobili indicati negli allegati n.2) con riguardo all'Arcidiocesi di Modena e Nonantola e alla Basilica Metropolitana e n. 3) con riguardo alle Parrocchie.



Riguardo ai soggetti di cui ai **punti b) Associazioni**, c) **Partiti Politici**, d) **Sindacati** si precisa che la normativa ICI prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per gli immobili di proprietà a soggetti pubblici e privati - diversi dalle società - **se dagli stessi direttamente utilizzati in via esclusiva per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.**

Due i requisiti necessari che devono sussistere contestualmente per rientrare nell'esenzione citata:

1) un requisito soggettivo: l'immobile (fabbricato e/o terreno) deve essere posseduto in proprietà ed utilizzato *direttamente* dallo stesso soggetto, pubblico e/o privato diverso dalla società. La presenza quindi di un contratto di locazione che dietro corrispettivo conferisce l'utilizzo ad un soggetto diverso fa venir meno il requisito soggettivo e quindi l'esenzione stessa (Corte Costituzionale ordinanza n. 429/2006 e Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF/2009);

2) un requisito oggettivo: nell'immobile deve essere effettivamente ed in via esclusiva esercitata solo l'attività prevista tassativamente dalla norma. Il cosiddetto uso promiscuo di uno stesso immobile per più attività fa venir meno il requisito oggettivo dell'esclusività dell'utilizzo e quindi l'esenzione stessa (Corte Costituzionale ordinanza n. 429/2006 e Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2 /DF/2009);

L'esenzione disposta s'intende applicabile alle attività indicate che non abbiano esclusivamente natura commerciale (comma 2-bis così sostituito dall'art. 39 D.L. 4 luglio 2006, n.223): *quindi tale attività possono anche avere natura commerciale ma non in via esclusiva. Questa previsione ha sostituito senza efficacia retroattiva la disposizione precedente* che riteneva l'esenzione applicabile alle attività indicate a prescindere dalla loro natura eventualmente commerciale.

Dal controllo ICI è emerso, come riportato secondo le denominazioni di riferimento dal relativo prospetto allegato n. 1), che:

- le Associazioni: ENDAS, A.I.C.S. Assoc. Italiana Cultura e Sport, ACLI, ARCI, non hanno presentato dichiarazioni fiscali di esenzione d'imposta;

- i Partiti politici: PD, PDL, Lega Nord, non hanno presentato dichiarazioni fiscali di esenzione d'imposta;

- i Sindacati: CGIL, CISL, UIL, UGL, non hanno presentato dichiarazioni fiscali di esenzione d'imposta.



Proseguendo infine nella risposta alla interrogazione, le comunico che il Comune di Modena non ha erogato contributi nè ha previsto particolari agevolazioni relativamente al pagamento delle utenze delle forniture di luce, acqua, gas alle organizzazioni segnalate nella interrogazione.

Distinti saluti.

L'Assessore alle Politiche Finanziarie e Partecipazione  
(Alvaro Colombo)